

Art. 10. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 24. — MANCINI.

N. 1881.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII.

Assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1935, n. 261)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 545, che autorizza la spesa di L. 103.000.000 per il completamento della strada litoranea libica fra il confine tunisino e quello egiziano e l'assunzione di 20 impiegati provvisori per la sorveglianza e contabilità dei lavori;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare il numero degli impiegati provvisori occorrenti per l'esecuzione delle opere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il numero degli impiegati provvisori da assumere in servizio per la sorveglianza e la contabilità dei lavori della litoranea libica di cui al R. decreto-legge 14 marzo 1935, n. 545, in eccedenza alla dotazione di personale stabilita in base agli articoli 3 e 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355, è elevato a 55 unità, fermi restando le modalità ed il trattamento economico ivi previsti.

La spesa del personale dovrà gravare sui fondi assegnati per la costruzione della litoranea.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 17. — MANCINI.

N. 1882.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935-XIII.

Riordinamento della Regia scuola di recitazione in Roma.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1935, n. 261)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;

Veduto il Nostro decreto 9 dicembre 1923-II, n. 2850;

Veduto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;

Veduto il Nostro decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 505;

Veduto il Nostro decreto 28 aprile 1927-V, n. 801;

Veduto il Nostro decreto 26 maggio 1932-X, n. 835;

Veduto il Nostro decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata l'assoluta ed urgente necessità di dare un nuovo ordinamento alla Regia Scuola di recitazione « Eleonora Duse » di Roma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e con quello per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Regia Scuola di recitazione di Roma è trasformata in Regia Accademia di arte drammatica, la quale ha il fine di formare attori e registi del teatro drammatico.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto della Regia Accademia.

Art. 2. — La tabella organica del personale insegnante dei Regi Conservatori di musica e della Regia Scuola di recitazione, approvata con Nostro decreto 26 maggio 1932-X, n. 835, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto-legge.

Art. 3. — Il direttore insegnante di regia e gli insegnanti di recitazione e di storia del teatro drammatico sono assunti in seguito a pubblico concorso, o per nomina senza concorso, secondo le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione artistica.

A parità di condizione è preferito il più giovane, salve le altre preferenze previste per le ammissioni ai pubblici impieghi dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Quando manchi il titolare del posto di direttore ed insegnante di regia, il Ministro per l'educazione nazionale può affidare, per incarico, la direzione ad uno degli insegnanti di recitazione.

Agli altri insegnamenti dell'Accademia si provvede per incarico.

Agli insegnanti incaricati possono essere assegnate retribuzioni superiori a quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per gli Istituti d'istruzione artistica, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4. — Sono istituite presso la Regia Accademia di arte drammatica 24 borse di studio.

Tali borse si conseguono in seguito a pubblico concorso per esami, con le norme che saranno stabilite dal Ministro per l'educazione nazionale nel relativo bando.

Dodici borse di studio sono di lire 800 mensili ciascuna, per otto mesi, e destinate nel numero di sei ad allievi maschi, e nel numero di sei ad allieve, aventi la famiglia con residenza fuori di Roma. Le altre borse sono di lire 400 mensili ciascuna, per otto mesi, e destinate nella detta proporzione ad allievi ed allieve le cui famiglie abbiano la residenza in Roma.

Il godimento delle borse di studio cessa per gli allievi e le allieve che non conseguano una votazione media di almeno otto decimi, e non siano esemplari per frequenza, diligenza e moralità.

Art. 5. — I tre allievi che conseguiranno con le migliori classificazioni il diploma di licenza della Regia Accademia d'arte drammatica avranno il diritto di essere ammessi, per un anno, in teatri e compagnie sovvenzionate dallo Stato.

Art. 6. — Per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzato l'aumento di spesa di lire 334.000 per l'esercizio 1935-36 e di lire 264.000 per gli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. — Nella prima attuazione del presente decreto, il direttore ed i professori del ruolo ora in vigore per la Regia Scuola di recitazione, potranno essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, ancorchè non abbiano raggiunto il limite di età stabilito dall'art. 3 del Nostro decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565.

Al personale collocato a riposo o dispensato dal servizio, ai sensi della disposizione del comma precedente, si applicano le norme del Regio decreto-legge sopra citato. In favore del personale che non abbia raggiunto i 65 anni di età non può tuttavia computarsi, agli effetti del trattamento di quiescenza, oltre gli anni di effettivo servizio, un periodo di tempo superiore a quello massimo stabilito dall'art. 9, comma 1°, del Regio decreto-legge già ricordato.

Il personale di cui sopra, che sia conservato in servizio, sarà inquadrato nel nuovo ruolo della Regia Accademia di arte drammatica.

Art. 8. — Gli allievi della soppressa Regia Scuola di recitazione hanno facoltà di continuare gli studi nella Regia Accademia di arte drammatica ed obbligo, nel caso, di frequentare tutti gli insegnamenti.

Nei primi due anni scolastici di applicazione del presente decreto essi dovranno, però, per le materie di nuova istituzione, sostenere l'esame soltanto sui programmi di insegnamento svolti nella classe frequentata.

Art. 9. — Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque non compatibili con quelle del presente decreto-legge.

Art. 10. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV

Atti del Governo, registro 366, foglio 13. — MANCINI.

TABELLA.

Personale insegnante dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia di arte drammatica.

GRUPPO A.

Grado	N. dei posti
5° Direttore di 1 ^a classe	5
6° Direttore di 2 ^a classe	2
7° Professore di 1 ^a classe	9
7° Maestro primario di recitazione della Regia Accademia d'arte drammatica	1
8° Professore di 2 ^a classe	—
9° Professore di 3 ^a classe	32 (1)
9° Bibliotecario	3
9° Maestro primario	1
10° Professore di 4 ^a classe	68
11° Professore di 5 ^a classe	70

191

GRUPPO B.

Grado	N. dei posti
10° Maestro aggiunto	1

(1) Uno dei quali avente carattere transitorio, ai sensi del R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1757.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.